DIRETTIVA 1999/9/CE DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 1999

recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti [1], in particolare l'articolo 9,

considerando che la direttiva 97/17/CE [2] della Commissione stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico;

considerando che si è verificato un ritardo nello sviluppo e nell'adozione di metodi di misurazione (EN 50242); che in assenza di norme armonizzate di misurazione i fornitori non sono in grado di conformarsi alle disposizioni della direttiva 97/17/CE; che l'attuazione di tale direttiva deve essere quindi posticipata;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 10 della direttiva 92/75/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 97/17/CE è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 febbraio 1999 e ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a partire dal 1° marzo 1999.

Tuttavia, gli Stati membri consentono fino al 31 luglio 1999:

— l'immissione sul mercato, la commercializzazione e/o l'esposizione di prodotti e

— la distribuzione di comunicazioni a stampa ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4,

non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al primo comma, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri».

Articolo 2

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*..

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 1999.

Per la Commissione

Christos PAPOUTSIS

Membro della Commissione

[1] GU L 297 del 13. 10. 1992, pag. 16.
[2] GU L 118 del 7. 5. 1997, pag. 1.